

Tribunale Velletri sent. 16 giugno 2020, n. 539

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
sezione lavoro 1° grado

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza figurata "a trattazione scritta" del 16/06/2020 ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) D.L. n. 18/2020 e succ. mod., conv. con mod. dalla L. 27/2020, ha pronunciato la seguente SENTENZA AI SE. DEGLI ARTT. 429 C.P.C. E 83 COMMA 7 LE. H) D.L. N. 18/2020 E SUCC. MOD. CONV. CON MOD. DALLA [L. 27/2020](#) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4962/2019 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente

TRA SO. RA. MA.
Ricorrente

Rappresentato e difeso dall'Avv. Ascanio Cascella

E

Resistente

Rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia De Paolis
OGGETTO: Retribuzione.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione

1;Dichiara il difetto di legittimazione passiva di La. Ma. Vi. .

2. Condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese processuali che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

So. Ra. Ma. conviene in giudizio La. Ma. Vi., erede di La. Ez., e, sull'assunto di avere lavorato alle dipendenze del deceduto La. Ez. quale domestico/badante convivente dal mese di Luglio 2017 al mese di Agosto 2018 (con regolarizzazione del rapporto intervenuta nel mese di Maggio 2018), chiede il pagamento della

somma complessiva di € 16.583,98 calcolata tenendo conto dell'inquadramento nel livello BS del CCNL del settore, per i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso. Sostiene, in particolare di avere reso la propria prestazione lavorativa per 8 ore al giorno per sette giorni a settimana, senza percepire alcuna retribuzione in quanto il La. gli prospettava che avrebbe provveduto al pagamento delle retribuzioni maturate dopo la vendita dell'immobile di sua proprietà.

La. Ma. Vi. si costituisce in giudizio e, premesso di non avere mai coabitato con il fratello deceduto, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in virtù delle disposizioni del CCNL del settore, le posizioni passive che possono essere trasmesse agli eredi non conviventi sono solo quelle che risultano giudizialmente accertate, o in fase di accertamento, al tempo della morte del datore di lavoro.

Nella fase istruttoria veniva ammessa la sola prova documentale offerta dalle parti, ritenuta sufficiente ai fini della decisione. In data odierna, previo invito alle parti a depositare fino a 10 giorni prima dell'udienza note di trattazione scritta, nonché fino a 3 giorni prima dell'udienza eventuali repliche, il Giudice decideva la causa pronunciando sentenza con motivazione contestuale, ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020 e succ. mod. conv. con mod. dalla L. 27/2020.

Osserva questo giudicante che, se vi è un dato pacifico tra le parti, questo è senz'altro rappresentato dal fatto che la signora La. Ma. Vi., erede di La. Ez., non è mai stata parte, né formale né sostanziale, del rapporto di lavoro dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Il lavoratore, infatti, agisce nei confronti della resistente nella sua qualità di erede, sottintendendo tacitamente che, per tale ragione, sia subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi del fratello, suo dante causa.

Sennonché, occorre osservare che, se è vero che nel nostro ordinamento esiste il principio generale della trasmissibilità agli eredi delle obbligazioni civili, soprattutto quelle a carattere pecuniario, è altrettanto vero che tale principio conosce alcune eccezioni.

In primo luogo occorre evidenziare che i rapporti passivi che possono essere trasmessi per effetto della successione mortis causa possono essere solo quelli, accertati, e/o ancora in corso di accertamento antecedentemente alla morte del dante causa.

Nel caso di specie, è pacifico le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro dedotto in giudizio non sono mai state fatte valere nei confronti del datore di lavoro, attraverso richieste rivolte in tal senso a quest'ultimo, oppure che vi sia stata una ricognizione di debito da parte dello stesso, o sia stato dato inizio ad una controversia, stragiudiziale o giurisdizionale che sia.

Ne consegue, che questo presunto debito insistente sulla eredità del dante causa, e asseritamente trasmesso in capo all'erede odierna resistente, non era conosciuto dalla signora La. Ma. Vi., né era conoscibile, al momento del decesso del fratello.

La trasmissibilità agli eredi delle obbligazioni assunte in vita dal de cuius costituisce, infatti, un principio del nostro ordinamento che ha la funzione di tutelare i creditori dalle conseguenze dell'evento della morte del loro debitore, e per garantire in qualche modo la soddisfazione delle loro ragioni, ma deve essere conciliato con l'esigenza del chiamato all'eredità, il quale, al momento della decisione se accettare o meno l'eredità, o accertarla con beneficio di inventario, deve essere messo in condizione di conoscere le passività o i rapporti passivi che gravano sui beni in via di devoluzione. In caso contrario il chiamato all'eredità non viene posto in condizione di effettuare una scelta consapevole nel senso anzidetto, rimanendo esposto in ogni tempo alla possibilità di vedersi rivendicare somme derivanti da rapporti di cui non conosceva neanche l'esistenza, o la preesistenza dei quali in riferimento alla morte del dante causa non risultava provata da alcun documento.

Ebbene tale situazione si è verificata nel caso di specie, dal momento che il ricorrente, lungi dall'aver richiesto alcun che al defunto quando Egli era ancora in vita ha, atteso il decesso prima di formulare le proprie richieste, in particolare per la prima volta in data 9.05.2019 a mezzo atto di costituzione in mora indirizzato alla odierna ricorrente.

Ma in ogni caso, quel che rileva maggiormente è che non tutti i rapporti produttivi di obbligazioni pecuniarie sono trasmissibili.

Di norma, infatti, non sono trasmissibili le obbligazioni nascenti da quei rapporti contratti *cd intuitu personae*, ossia, quei rapporti basati sulla fiducia riposta nella persona del contraente nella persona del debitore, quale è il rapporto di lavoro domestico, sia nella sua natura subordinata sia non, posto che il datore di lavoro sceglie la persona cui affidare determinati incarichi da svolgersi prevalentemente all'interno della propria abitazione proprio sulla base della fiducia che ripone in questa.

Sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale che, in tema di avviamento al lavoro, ha affermato che: “I rapporti di lavoro vengono costituiti, per i portieri come per i domestici, *intuitu personae*, e per ciò appunto la legge consente in entrambi i casi l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro, senza obbligo di ricorrere agli uffici di collocamento” (cfr. sentenza n. 207 del 15 luglio 1976).

La circostanza che il rapporto di lavoro domestico rappresenti un esempio tipico di rapporto *intuitu personae* e, quindi di diritto intrasmissibile agli eredi, è desumibile anche dalla circostanza che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di colf e badanti 2013 disciplina in modo specifico l'ipotesi del decesso del datore di lavoro, disponendo che “In caso di morte del datore di lavoro i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso” (art. 39 co. 8). La norma è stata del pari recepita nel successivo CCNL (art. 32 co. 8) valido per il periodo Gennaio 2017/Dicembre 2019.

La norma ha proprio il fine di tutelare il lavoratore il cui rapporto si sia estinto a seguito del decesso del suo datore, consentendogli di rivendicare le spettanze pregresse nei confronti dei familiari coabitanti, in quanto essendo tale tipo di lavoro *intuitu personae* e perciò intrasmissibile all'erede, questi, in caso di decesso del datore, non può rivolgersi agli eredi, universali e/o testamentari per richiedere eventuali spettanze pregresse.

Diversamente i familiari coabitanti con il datore deceduto, proprio perché conviventi con il datore di lavoro, sono entrati in qualche modo a far parte o a conoscere del rapporto di lavoro domestico.

Alla luce dei citati principi di diritto me discende che La. Ma. Vi., erede non coabitante di latini Ez., non è mai stata parte del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, per cui difetta di ogni legittimazione passiva in ordine ad esso, e ciò anche se la stessa riveste la qualità di erede universale, in quanto, come detto, l'accertamento dell'esistenza del rapporto dedotto da controparte è intrasmissibile all'erede.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in

dispositivo

Velletri, 16 giugno 2020 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Falcione